

REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti**Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile**NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827Palermo li
RISPOSTA A
DEL

Prot. n. 16099 del 27 marzo 2015

Ai Dirigenti Responsabili
dei Servizi Provinciali della M.C.
LORO SEDIAlle Autoscuole ed ai Centri di Istruzione
(per il tramite dei Dirigenti dei Servizi
provinciali M.C.)
LORO SEDI**OGGETTO:** Corsi di formazione periodica insegnanti ed istruttori di autoscuole**CIRCOLARE**

Come è noto, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011 ha previsto, all'art. 4 e all'art. 9, che gli insegnanti e gli istruttori di autoscuole debbano frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore presso un soggetto accreditato; tale obbligo deve essere assolto entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero entro due anni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale. La mancata frequentazione dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 123, commi 10 e 10 bis del C.d.S., comporta la sospensione dell'abilitazione di insegnante/istruttore ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - e dell'art. 9 - comma 2 - del DM 17/2011.

Il successivo decreto n. 30 del 10 gennaio 2014, modificando l'art. 11 del citato decreto ministeriale n. 17/11, ha previsto che nel caso in cui il soggetto sia titolare di entrambe le abilitazioni, assolve all'obbligo della formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo dei corsi previsti dagli art. 4 e 9 del citato decreto ministeriale.

Tuttavia, pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità dei soggetti che possiedono una sola delle due abilitazioni di frequentare indistintamente uno dei corsi succitati.

La lettura della norma potrebbe dare adito a qualche dubbio interpretativo che, tuttavia, può immediatamente essere chiarito, atteso la mancata modifica degli artt. 4 e 9 del decreto ministeriale; articoli che disciplinano proprio la formazione periodica per insegnanti ed istruttori.

Coerentemente con le superiori disposizioni non può non affermarsi che nel caso in cui un soggetto possieda una sola delle abilitazioni (quella di insegnante ovvero quella di istruttore), lo stesso assolve all'obbligo di formazione periodica biennale frequentando **esclusivamente** il corso di formazione periodica relativo alla abilitazione posseduta.

Quanto poi alla certificazione dell'avvenuta formazione, il 5° comma dell'art. 4 ed il 5° comma dell'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 17/2011, prevedono che la frequenza del corso di formazione sia annotata su un attestato.

Orbene, in relazione a quanto sopra, considerato che il decreto assessoriale del 20 dicembre 2011 non ha previsto un modello di attestato che comprovi la frequenza dei corsi in parola, si ritiene che le annotazioni della frequenza al corso di formazione debbano essere annotate su un attestato redatto secondo il fac-simile allegato alla presente circolare. Gli attestati di frequenza rilasciati dai soggetti autorizzati all'effettuazione dei singoli corsi di formazione periodica devono essere vistati dal Dirigente preposto al Servizio Provinciale della M.C. competente per territorio, o da suo delegato, al fine di attestare la regolare comunicazione di inizio corso mediante l'apposizione della seguente dicitura: "**Corso di formazione periodica per insegnanti/istruttori di autoscuola di cui alla comunicazione di inizio corso prot. n. _____ del _____**".

Inoltre, ai fini del regolare espletamento dei suddetti corsi, si dispone quanto segue:

1. I corsi di formazione di cui alla presente circolare, per insegnanti e istruttori, sono svolti:
 - a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
 - b) da soggetti accreditati dalla Regione Siciliana, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2009).
2. Ogni corso deve essere frequentato da un minimo di dieci allievi.
3. Il corso potrà riguardare una o più delle seguenti materie:
 - il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti/istruttori;
 - i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
 - le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause dell'incidente;
 - i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
4. Il corso può essere svolto in una o più giornate e ogni lezione ha una durata minima di due ore. I corsi devono essere svolti, esclusivamente, nelle giornate feriali dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nella giornata di sabato. Considerato tuttavia che il decreto ministeriale n. 17/11 ha previsto che i corsi di formazione periodica abbiano una durata di otto ore, per consentire il regolare svolgimento dei corsi ed al contempo una formazione organica, coerente e senza soluzioni di continuità, con esclusivo riferimento alla formazione periodica di insegnanti od istruttori, nella giornata di sabato l'orario delle lezioni è consentito dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
5. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali previste dal comma 2 dell'art. 12 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
6. I partecipanti sono iscritti nel registro d'iscrizione e firmano il registro di frequenza.
7. Le istanze di autorizzazione devono essere presentate all'Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile - e devono indicare la tipologia del corso di formazione e gli argomenti che saranno trattati, scelti tra quelli previsti dal 3° comma dall'art. 4 e dal 3° comma dell'art. 9 del citato D.M. n. 17/2011, nonché i docenti che svolgeranno le lezioni.
8. Successivamente alla emissione dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato deve trasmettere, almeno 10 giorni prima dell'avvio del corso, a firma del legale rappresentante, all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 6 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile (area6infrastrutture@regione.sicilia.it) - ed al Servizio provinciale competente per territorio, la data di inizio e la data di fine del corso, il calendario delle lezioni e l'elenco dei partecipanti. Non è consentito iscrivere allievi ad un corso già iniziato. L'eventuale modifica del calendario delle lezioni o dei docenti è comunicata all'Area 6 ed al Servizio della M.C. competente per

territorio entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si svolgeranno le lezioni oggetto di modifica.

9. Gli insegnanti e gli istruttori che siano parte del corpo docente dei soggetti autorizzati, o che ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi, non possono svolgere presso lo stesso soggetto corsi di formazione periodica finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo a loro imposto dal decreto ministeriale. A tal fine il Legale Rappresentante del soggetto autorizzato dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che tra i soggetti partecipanti al corso non vi sono insegnanti od istruttori facenti parte dell'organico dell'Autoscuola o del Centro di Istruzione o che ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

La presente, abroga e sostituisce la circolare prot. 10816 del 31 gennaio 2013 ed è pubblicata nel sito Web del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.

F.to

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Arch. Tommaso Cusumano)

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)

ALLEGATO 1

ATTESTATO DI FORMAZIONE PERIODICA

(D.M. 26 Gennaio 2011, N. 17, Art. 4 - 5° comma e Art. 9 - 5° comma)

Si attesta che il/la Sig/Sig.ra _____

nato/a _____ il _____

titolare della patente di guida della categoria _____ n. _____

rilasciata da _____ il _____

e dell'abilitazione di ⁽¹⁾ _____

rilasciata da _____ il _____

ha frequentato presso ⁽²⁾ _____

con sede in _____ via _____

il corso di formazione periodica della durata di otto ore per:

[] Insegnanti di teoria, di cui all'art. 4 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17;

[] Istruttori di guida, di cui all'art. 9 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17.

Il corso, giusta autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile - con provvedimento n. _____ del _____, si e' svolto il _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Luogo e data

Firma legale rappresentante

"Corso di formazione periodica per insegnanti/istruttori di autoscuola di cui alla comunicazione di inizio corso prot. n. _____ del _____".

firma del dirigente del servizio provinciale
M.C. o suo delegato

1 Indicare la tipologia dell'abilitazione professionale posseduta

2 Indicare la denominazione del soggetto autorizzato